FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/GST DEL 11 NOVEMBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 1/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/11/2026 QUARTO 2012 SSD A RL - REAL BACOLI SIBILLA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Quarto 2012 SSD, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Real Bacoli Sibilla per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, utilizzato un calciatore – Andrea Mancini, in posizione irregolare. Letta la memoria della società Real Bacoli Sibilla con la quale la resistente richiedeva a questo Giudice di dichiarare la inammissibilità, irricevibilità e assoluta nullità del preannuncio di reclamo [rectius di ricorso] per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante, con conseguente improduttività di effetti del successivo reclamo [rectius ricorso] definitivo e motivato e, omologare il risultato di 0 – 0 acquisito sul TDG. Al fine di fare chiarezza sulla eccezione sollevata dalla società resistente, è necessario partire dal dettato della norma e quindi da quanto previsto all'interno del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. La parte seconda del Codice di Giustizia Sportiva "Processo Sportivo" Titolo I "Norme Generali del Processo Sportivo" Capo I "Principi del Processo Sportivo" all'art. 44 co. 1 stabilisce che: "Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"; al co. 2, continua prevedendo che: "I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale". Il codice, pertanto, prima di soffermarsi sugli organi del sistema della Giustizia Sportiva pone l'accento sui principi che governano il processo sportivo. All'art. 49 co. 1 del CGS, inserito nel Capo IV, "Norme Generali sul procedimento" Ricorsi e Reclami, stabilisce che: "Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato". Il co. 4, dell'art. 49 CGS recita: "I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati

nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. Il co. 7, dell'art. 49 CGS stabilisce che: "Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché all'eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo". Fatta questa premessa, necessaria per potersi orientare con riguardo alla doglianza proposta con memoria dalla società resistente Real Bacoli Sibilla e, venendo a quanto dedotto, bisogna preliminarmente precisare che, nel caso che ci occupa, la società ricorrente, proponeva preannuncio e ricorso nel rispetto del dettato del CGS. Il preannuncio, pervenuto nei termini alla segreteria di questo Giudice sportivo e notificato ritualmente alla resistente società, così come prescritto dalla legge, conteneva la indicazione di voler proporre ricorso. Detta indicazione era trasmessa dalla società attraverso il proprio indirizzo PEC, registrato all'atto della iscrizione al Campionato nella apposita sezione dell'anagrafe Federale, e, a detta PEC, era allegata la ricevuta di versamento del contributo d'accesso alla Giustizia sportiva. Nei termini previsti dal CGS, ed in maniera del tutto rituale, la ricorrente società Quarto 2012 SSD proponeva poi ricorso con il quale esponeva le proprie ragioni, nello specifico l'utilizzo da parte della società resistente, nella partita per la quale è ricorso, di un calciatore in posizione irregolare, inviando lo stesso su carta intestata della società ed apponendovi in calce la sottoscrizione del presidente, legale rappresentante della società Quarto 2012 SSD. La società resistente con la propria memoria si doleva della mancanza della sottoscrizione alla PEC con la quale la ricorrente preannunciava l'intenzione di proporre ricorso al Giudice sportivo. Orbene, a parere di questo Giudice, il ricorso è stato correttamente proposto in quanto la doglianza relativa alla mancanza della firma al preannuncio di ricorso appare del tutto strumentale e non rispondente ai principi che governano il processo sportivo indicati nel co. 1 dell'art. 44 del CGS. Continuando nel ragionamento, questo Giudice sportivo, non può esimersi dal sottolineare che, come noto, l'unico effetto che discende dal preannuncio di ricorso è la mancata omologazione del risultato acquisito sul TDG. Il preannuncio, infatti, non vincola la società che lo ha proposto a presentare il ricorso tanto è vero che, nello stesso, non è necessario indicare i motivi per i quali vi è l'intenzione di proporre il ricorso stesso. È, pertanto, di palmare evidenza che quando una società preannunzia il ricorso, notiziando la controparte come nel caso de quo, di fatto non lede né il diritto di difesa, né il principio di parità delle parti e tantomeno quello del contraddittorio della società alla quale il preannuncio viene notificato. In questi termini copiosa è la giurisprudenza sportiva che, in numerosissime pronunce, è giunta ad affermare che: "[...] l'unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte e di esigere che su di esso questa appronti le proprie difese, è quella della proposizione del motivato reclamo, l'unico su cui il Giudice ha all'obbligo di provvedere. Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo sia perché non è affatto certo che ad essa se adesso segua poi nel tempo l'effettiva proposizione del reclamo sia perché è privo di effetti anche potenzialmente lesivi dell'altra parte sia, infine, perché non essendo accompagnato dalla illustrazione dei motivi non consentirebbe in ogni caso all'altra parte di articolare alcuna difesa" (cfr. Corte di Giustizia Federale, Comunicato Ufficiale n. 211/CGF, 20 marzo 2013). Inoltre, proprio in quest'ottica, il preannuncio di reclamo è stato ritenuto ammissibile anche se privo della sottoscrizione della

persona fisica, essendo comunque pervenuto tramite PEC da indirizzo attribuibile alla società ricorrente, cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sez. III Comunicato Ufficiale n. 184/CSA, 17 febbraio 2020, secondo la quale: "I principi del contraddittorio non siano stati violati in ragione della tempistica delle comunicazioni e della possibilità per il C. di far valere le proprie argomentazioni in virtù del fatto che il preannuncio e il reclamo successivo hanno raggiunto lo scopo al quale erano destinati". Proprio il principio del raggiungimento dello scopo (ex plurimis cfr. Cass. SS. UU. 18.04.2016, n. 7665 e Cass. Ord. 14.02.2019 n. 4505), a parere di questo Giudice, è centrale nel caso de quo infatti, quando l'atto è comunque riuscito a conseguire il suo obiettivo pratico e giuridico nel processo, l'eventuale vizio formale è sanato e la nullità non può essere dichiarata. Peraltro, deve qui precisarsi che il CGS non prevede espressamente la nullità per la mancata sottoscrizione del preannuncio di ricorso e, nondimeno, i vizi formali determinano la nullità dell'atto solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Da ultimo si consideri anche che il preannuncio di ricorso ha una natura giuridica ibrida configurandosi come un onere a carico della società ricorrente con effetto prenotativo e con la funzione di sospendere l'omologazione del risultato di gara. Alla luce di tutte le considerazioni esposte questo Giudice sportivo ritiene infondata l'eccezione proposta dalla società resistente Real Bacoli Sibilla con memoria e passa a valutare nel merito il ricorso proposto dalla società Quarto 2012 SSD. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Andrea Mancini, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, allorquando militava nella società Puteolana 1902, veniva squalificato per n. 2 gare effettive (a seguito di espulsione) con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania FIGC – LND, n. 91 del 19 marzo 2026; ^ il Mancini scontava solo una delle due giornate di squalifica comminategli in quanto non prendeva parte alla successiva giornata di Campionato Eccellenza (14°), disputatasi in data 22.03.2026, e, successivamente, rescindeva il contratto con la società Puteolana 1902 non scontando la squalifica nella stagione sportiva 2025 – 2026; ^ per la stagione sportiva 2026 – 2027 si tesserava con la società Real Bacoli Sibilla disputando tutte le gare di campionato fino a quella oggetto di ricorso. Tanto rilevato, PQM delibera: accogliere il ricorso proposto e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Real Bacoli Sibilla con il risultato di 3 – 0 in favore della società Quarto 2012 SSD; squalificare il calciatore Andrea Mancini per 1 giornata effettiva, squalifica da aggiungersi a quella comminata con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania FIGC – LND n. 91 del 19 marzo 2026, scontata solo per metà; infliggere l'ammenda di € 150,00 alla società Real Bacoli Sibilla. Dispone non incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 REAL BACOLI SIBILLA

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANCINI ANDREA (REAL BACOLI SIBILLA)

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 1/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/11/2026 VIRIBUS UNITIS 1917 - BOCA ACADEMY

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Boca Academy,ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la società Boca Academy ha censurato la regolarità della gara in epigrafe in quanto - a sua detta - la società avversaria FC Viribus Unitis 1917 avrebbe violato le norme di cui al C.U. n. 1 del 6 luglio 2026, nella parte in cui è fatto obbligo, per la stagione corrente e per i campionati di Eccellenza e Promozione, di impiegare contemporaneamente, nel corso di ogni gara ufficiale almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 2007 in poi, un calciatore nato dal 1º gennaio 2008 in poi, un calciatore nato dal 1º gennaio 2009 in poi. In particolare, la ricorrente evidenziava che la società Viribus Unitis 1917 avrebbe schierato nella gara in oggetto - difformemente alla norma richiamata - n. 2 calciatori nati nell'anno 2007 e n. 1 calciatore nato nell'anno 2009, senza provvedere all'impiego di alcun calciatore nato nell'anno 2008. Seguivano le controdeduzioni della società Viribus Unitis 1917, con le quali si rappresentava il regolare adempimento delle prescrizioni anzidette, avendo la società provveduto impiegare n. 3 calciatori afferenti alle tre diverse categorie anagrafiche. In dettaglio, la Viribus Unitis 1917 chiariva che il calciatore sig. Abbate Giulio veniva, per mero errore materiale, inserito in distinta con l'anno di nascita '2007' anziché '2008', effettivo anno di nascita e che lo stesso, in ogni caso, veniva regolarmente riconosciuto dal DDG prima della gara, mediante la consultazione del documento di identità, da cui si evinceva il corretto anno di nascita del tesserato (2008). Ebbene, alla luce dei necessari accertamenti effettuati sulle posizioni dei tesserati in questione, ne deriva l'infondatezza del ricorso. Dagli accertamenti in parola è infatti emerso che corrisponde al vero quanto prospettato dalla società Viribus Unitis 1917 e, cioè, che il tesserato Giulio Abbate effettivamente nato nel 2008 (21.02.2008) e veniva riconosciuto dal DDG nel pre-gara, dunque, la regola di cui al C.U. n. 1/2026 cit. risulta regolarmente adempiuta dalla società. Ne deriva la necessità di rigettare il gravame proposto. PQM il GST, delibera: a) di rigettare il reclamo proposto dalla società Boca Academy, per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di confermare il risultato acquisito sul campo di 3-0 in favore della Società Viribus Unitis 1917; c) di infliggere alla società Viribus Unitis 1917 l'ammenda di euro 150,00 per l'errata compilazione della distinta di gara; d) dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva attesa la reciproca soccombenza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 VIRIBUS UNITIS 1917

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Daniele Graziano

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 1/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/11/2026 AMOROSI - SPORTING CAMPOSANO

il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Sporting Camposano, con cui la stessa ha chiesto l'applicazione dell'art.53 NOIF (cause di forza maggiore) per non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa della rottura del mezzo con il quale si stava recando all'impianto; ha prodotto documentazione a sostegno della propria richiesta. Esaminata la documentazione Il reclamo è fondato atteso che è stata fornita prova della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di rimandare gli atti all'ufficio di attività agonistica di questo C.R. Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro, ordina la restituzione, se versato del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Daniele Graziano

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/11/2026 VOMERO FOOTBALL ACADEMY - GIOVENTU PARTENOPE

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Gioventù Partenope, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Gioventù Partenope ha censurato la regolarità della gara in epigrafe in quanto - a sua detta- la società avversaria Vomero Football Academy avrebbe compilato la distinta di gara in modo incomprensibile e, in particolare, nove (9) calciatori avrebbero preso parte alla gara senza titoli e senza documenti e i rimanenti altri nove (9) annotati con la sola indicazione del documento di identità, senza i dati relativi al Comune alla data di rilascio. Nel gravame venivano nominalmente indicati le generalità di 9 calciatori, dei quali si chiedeva verifica presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. In ricorso, la reclamante altresì rappresentava di aver evinto dalla distinta di gara che la gara in epigrafe si sarebbe giocata senza assistente di parte e con dirigenti senza documenti e senza esser riconosciuti dallo stesso arbitro nel nel pre-gara. Seguivano le controdeduzioni tempestivamente rassegnate dalla società Vomero Academy, con cui si contestavano le ragioni di cui al ricorso, attesa la regolare posizione dei calciatori indicati nel gravame, come da tabulato che la società allegava alla memoria. Nondimeno, la Vomero Academy evidenziava altresì l'erronea indicazione nominativa in ricorso di alcuni calciatori, circostanza da valutarsi ai fini dell'auspicato rigetto del reclamo. Pervenivano, altresì, note di chiarimento da parte del DDG, che - contrariamente a quanto prospettato dalla reclamante - confermava la regolare presenza di entrambi gli assistenti di parte nel corso della gara (Sig. Laghi per la ASD Gioventù Partenope e Sig. Apicella per la Vomero Football). Ebbene, alla luce degli accertamenti espletati sul punto dall'Ufficio Tesseramenti, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento. Infatti, venivano effettuati i necessari accertamenti in ordine alle posizioni dei tesserati indicati in ricorso dalla ASD Gioventù Partenope, dai quali emergeva la regolare posizione degli stessi, nessuno escluso. Allo stesso modo, non possono trovare accoglimento le doglianze espresse in ricorso relativamente al mancato riconoscimento di dirigenti e alla presunta assenza degli assistenti di parte nel corso della gara, circostanza del tutto disattesa dal DDG, che ha fornito puntuali ed assorbenti chiarimenti sul punto. D'altro canto, ferme le superiori premesse che assorbono nel merito la

questione, deve osservarsi al contempo una erronea compilazione della distinta di gara da parte della società Vomero Academy, sulla quale ricadono, pertanto, le previste conseguenze sanzionatorie sancite dal Codice. PQM il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD Gioventù Partenope, per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di confermare il risultato acquisito sul campo di 3-2 in favore della Società Vomero Football Academy; c) infligge, per la ragioni di cui in narrativa, alla Società Vomero Football Academy l'ammenda di euro 100,00 (cento/00) per erronea compilazione della distinta di gara; d) dispone dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

AMMENDA

Euro 100,00 VOMERO FOOTBALL ACADEMY

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Daniele Graziano

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14

GARE DEL 31/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 31/10/2026 TOP PLAYER PRO ACADEMY - FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Top Player Pro Academy, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente rappresentava l'inserimento in distinta, da parte della resistente società Football Club Napoli Nord, di un calciatore - Sig. Cilento Paolo Kilian - considerato fuori quota e, pertanto, richiedeva l'applicazione di ogni eventuale sanzione sportiva consentita, compresa la perdita della gara. La società resistente non presentava memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Cilento Paolo Klian veniva inserito in distinta dalla società resistente, ma lo stesso non prendeva parte all'incontro e, pertanto, non si configurava alcuna violazione da parte della resistente società. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 2 per la società Football Club Napoli Nord acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo comunicato ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

Pubblicato in Napoli il 11 novembre 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli